

STATUTO

SCUOLA DE SANTIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POZZUOLI NA VIA CARLO ROSINI
12-12BIS

Numero REA: NA - 591954

Codice fiscale: 07198120631

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2025 - Statuto completo	2
--	---



Roberto Amodio
Notaio

ALLEGATO "A" DEL
REPERTORIO N.RO 41382
RACCOLTA N.RO 10631

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

ART. 1) - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 La Società si **denomina**: "SCUOLA DE SANTIS S.R.L.".

1.2 La società ha sede nel Comune di POZZUOLI (NA), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La società potrà aprire depositi, sedi secondarie, agenzie, uffici di vendita e istituire filiali in tutto il territorio nazionale.

1.3 Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

1.4 La durata della Società è al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 2) - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

L'istituzione, l'organizzazione e la gestione di scuole private materne ed elementari dedite all'assistenza, all'educazione all'istruzione dei bambini in età pre scolastica (dai 3 ai 6 anni) e in quella scolastica obbligatoria (da 6 ai 12 anni);

- le attività degli asili nido compresa qualsiasi forma di intrattenimento ricreativa od educativa per bambini;

- l'organizzazione di corsi scolastici speciali dedicati a bambini handicappati e minorati anche in convenzione o collaborazione con enti pubblici e privati;

- l'espletamento di corsi di recupero e supporto all'attività didattica propria: dai dopo scuola ad altre attività integrative fisico-sportive od artistiche, manifestazioni teatrali, ginniche, canore, etc;

- l'insegnamento dei primi elementi di informatica, lingue

straniere espletate anche a mezzo di istruttori terzi;
- l'organizzazione di feste, gite, visite guidate aventi comunque carattere educativo o ricreativo ed ogni attività similare connessa alle precedenti;
- tutte le attività sussidiarie ma comunque propedeutiche all'ottimale funzionamento della scuola come la gestione di mense scolastiche con mezzi propri od appalti a terzi;
- la vendita di grembiulini e divise estive Scolastiche, nonché scarpette e body percorsi di ginnastica.

La società potrà inoltre svolgere, in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari non finanziarie, commerciali, pubblicitarie, dirette al conseguimento dell'oggetto sociale, partecipare ad appalti pubblici e privati e potrà anche assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale, il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente e futura.

Per il perseguimento delle proprie finalità la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, purchè in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico. Essa potrà assumere partecipazioni, interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine sia in Italia che all'estero nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C.

La società, inoltre, potrà avvalersi di tutte le agevolazioni anche fiscali, tributarie e di finanza aziendale previste dalle leggi vigenti e future, comunitarie, nazionali e regionali.

ART. 3) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di EURO 300.000,00 (trecentomila virgo-la zero).

3.1 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

3.2 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

3.3 L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482 ter Codice Civile. In tal caso spetta ai soci assenti astenuti o dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'art.2473 C.C.

ART.4)- FINANZIAMENTI DEI SOCI

4.1 L'Organo Amministrativo è autorizzato a richiedere ai Soci versamenti in favore della società sia in conto capitale che a titolo di finanziamento, senza necessità di ulteriori particolari formalità di deliberazione.

Al riguardo, viene espressamente previsto che la previsione normativa prevista dal presente statuto vale già come formale deliberazione per l'attivazione di dei soli finanziamenti infruttiferi di interessi, secondo quanto previsto dall'art. 43 e 95, 2° comma del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U. delle Imposte sui Redditi), come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003, ai fini del superamento della presunzione di onerosità, salva diversa pattuizione scritta.

4.2 In ordine alla onerosità dei predetti finanziamenti e versamenti dei soci, è stabilito che:

- salva diversa disposizione per iscritto, i finanziamenti concessi dai soci ed acquisiti dalla Società sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c..
- i versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

ART. 5) DIRITTI DEI SOCI

5.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

5.2 I diritti di cui al precedente punto 5.1 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.

ART. 6)- PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

Per l'esercizio di tale diritto valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni

dal ricevimento della comunicazione, **trasmetterà** con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia **esercitarla**, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono **valersene**.

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

ART. 7) - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'articolo 2284 del Codice Civile;

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;

- in caso di liquidazione gli eredi avranno diritto al rim-

borso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art.20;

- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto nei termini stabiliti dalla legge.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

ART. 8) - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

8.1 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'organo di controllo;
- d) le modificazioni delle presenti norme relative al funzionamento della società;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società;
- g) le decisioni in merito alla nomina e revoca dei liquidatori e quelle di cui all'art.2487 1° comma c.c.;
- h) le decisioni in ordine alla emissione di titoli di debito da parte della società.

8.2 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

8.3 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 9, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

8.4 Nel caso si **opti** per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- l'indicazione dei soci consenzienti
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta

degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

8.5 Nel caso si **opti** per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

8.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 9)- ASSEMBLEA COMPETENZA E CONVOCAZIONE

9.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. **8.1** ai punti d), e), f), g) ed h), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

9.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire a coloro che **rivestino** la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese; (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che risultino dal libro delle comunicazioni). Nell'av-

viso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

9.3 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 10) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 13.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

10.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

10.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ART. 11) - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

11.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

11.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa **rivestano** la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

11.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

11.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

11.5 L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art. 8.1 punti d), e), f), g) ed h) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento

del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni delle presenti norme relative al funzionamento della società che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze

ART. 12) - VERBALI DELL'ASSEMBLEA

12.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

12.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

12.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto deve essere redatto da un notaio.

ART. 13) - AMMINISTRAZIONE

13.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

13.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

ART. 14) - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

14.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

14.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa. E' ammessa la **rieleggibilità**.

14.3 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART. 15) - DECISIONI DEL CONSIGLIO

15.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

15.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

15.3 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

15.4 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

15.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 16) - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto riservano espressamente ai soci.

16.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecu-

tivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

16.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta e le decisioni saranno adottate all'unanimità.

16.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, **institori** o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 17) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

17.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

17.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

17.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

17.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli **institori** ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ART 18.) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un accantonamento annuo di TFM ed una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

18.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. In soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli in-

vestiti di particolari cariche.

ART. 19) - ORGANO DI CONTROLLO

19.1 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

ART. 20) - RECESSO DEL SOCIO

20.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.

20.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci

delibera lo scioglimento della società.

20.3 I soci che **recedono** dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

20.4 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

ART. 21) - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

21.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da **adottarsi** entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto ai sensi di legge.

In questo caso peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

21.3 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

21.4 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART. 22) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

22.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

L'Assemblea dei soci, con le stesse maggioranze stabilisce il numero ed i poteri dei liquidatori.

22.2 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

ART. 23) - TITOLI DI DEBITO

23.1 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme relative al funzionamento della società.

23.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

23.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza **prudenziale** a norma delle leggi speciali.

In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

23.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART. 24) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

24.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

24.2 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

ART. 25) - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATO: CHIARA DONATO, CARMELA BIONDILLO, ROSA BIONDILLO, ALESSANDRA BIONDILLO, ROBERTO AMODIO, SIGILLO.

15 di **15**